



LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

La presente nota tematica esamina le competenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, che comprende due organi giurisdizionali — la [Corte di giustizia](#) propriamente detta e il [Tribunale](#) — e offre vari mezzi di ricorso, come stabilito all'articolo 19 del trattato sull'Unione europea (TUE), agli articoli da 251 a 281 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'articolo 136 del trattato Euratom e al protocollo n. 3 allegato ai trattati sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

LA CORTE DI GIUSTIZIA

A. Ricorsi diretti contro gli Stati membri o un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione europea

La Corte si pronuncia sui ricorsi contro gli Stati o le istituzioni per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione.

1. Ricorsi per inadempimento contro uno Stato membro

Tali azioni sono proposte:

- dalla Commissione, dopo un procedimento precontenzioso (articolo 258 TFUE): la Commissione emette un parere motivato, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni ([1.3.8](#));
- oppure da uno Stato membro contro un altro Stato membro, dopo aver sottoposto la questione alla Commissione (articolo 259 TFUE).

Ruolo della Corte:

- accertare che lo Stato membro non ha adempiuto ai propri obblighi; in tal caso lo Stato in questione è tenuto a porre fine all'inadempimento immediatamente;
- qualora, dopo essere stata nuovamente adita dalla Commissione, la Corte constati che lo Stato membro interessato non si è conformato alla sua sentenza, può imporgli il pagamento di una sanzione finanziaria (una somma forfettaria fissa e/o il pagamento periodico di una penalità), il cui importo è stabilito dalla Corte sulla base di una proposta della Commissione (articolo 260 TFUE).

2. Ricorsi di annullamento o per carenza contro le istituzioni dell'Unione

Oggetto: i casi in cui il ricorrente chiede l'annullamento di un atto presumibilmente contrario al diritto dell'UE (annullamento: articolo 263 TFUE) oppure i casi di violazione



del diritto dell'UE nei quali un'istituzione, un organo o un organismo si sia astenuto dal pronunciarsi (articolo 265 TFUE).

Procedimento: i ricorsi possono essere proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni stesse o da qualsiasi persona fisica o giuridica, qualora il ricorso concerna un atto (in particolare un regolamento, una direttiva o una decisione) adottato da un'istituzione, un organo o un organismo dell'UE e che la riguardi.

Ruolo della Corte: la Corte dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato o accerta l'avvenuta astensione, e in tal caso l'istituzione inadempiente è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta (articolo 266 TFUE).

3. Altri ricorsi diretti

Essendo il Tribunale competente per tutti i ricorsi in primo grado di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272 TFUE, soltanto i ricorsi contro le decisioni della Commissione che comminano sanzioni alle imprese (articolo 261) sono proposti dinanzi alla Corte di giustizia, così come quelli previsti dallo [statuto della Corte di giustizia](#) (quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 dell'11 agosto 2012, dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del 16 dicembre 2015 e dal regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016). L'articolo 51 dello statuto della Corte di giustizia stabilisce che, in deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro:

- contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:
 - di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.



B. Ricorsi indiretti: questione di validità sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale (articolo 267 TFUE — rinvio pregiudiziale)

Il giudice nazionale applica di norma egli stesso il diritto dell'Unione quando un determinato caso lo richiede. Tuttavia, nell'eventualità in cui sia sollevata una questione relativa all'interpretazione del diritto dinanzi a un giudice nazionale, tale organo giurisdizionale può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale. Qualora si tratti di un tribunale di ultima istanza, esso ha l'obbligo di adire la Corte. I giudici nazionali sottopongono questioni relative all'interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell'UE, generalmente sotto forma di una decisione giurisdizionale, in conformità delle norme procedurali nazionali. La cancelleria notifica la richiesta alle parti coinvolte nella causa nazionale, ma anche agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione. Le parti dispongono di due mesi per sottoporre alla Corte di giustizia le loro osservazioni scritte.

C. Competenza di secondo grado

La Corte può essere anche adita con impugnazioni limitate alle questioni di diritto contro le sentenze e ordinanze del Tribunale. L'impugnazione non ha effetto sospensivo.

Se l'impugnazione è ricevibile e fondata, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale e statuisce direttamente sulla controversia oppure rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione resa dalla Corte.

RISULTATI

La Corte di giustizia si è dimostrata un fattore rilevante oltre che, a detta di alcuni, un elemento trainante dell'integrazione europea.

A. In generale

La sentenza del 5 febbraio 1963 nella causa Van Gend & Loos ha sancito il principio dell'applicabilità immediata del diritto comunitario nei tribunali degli Stati membri. Analogamente, la sentenza del 15 luglio 1964 nella causa Costa contro ENEL è stata fondamentale per stabilire che il diritto comunitario è da intendersi come un ordinamento giuridico autonomo e avente primazia rispetto alle norme giuridiche a livello nazionale. Vanno altresì ricordate alcune sentenze significative riguardanti la tutela dei diritti umani, ad esempio la sentenza del 14 maggio 1974, nella causa *Nold*, in cui la Corte ha dichiarato che i diritti umani fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte stessa garantisce l'osservanza (4.1.1).

B. In questioni specifiche

- Libera circolazione delle merci: sentenza del 20 febbraio 1979 nella causa *Cassis de Dijon*, in cui la Corte ha sancito che un prodotto fabbricato e commercializzato legalmente in uno Stato membro deve essere in linea di principio ammesso sul mercato di qualsiasi altro Stato membro.
- Libera circolazione delle persone: sentenza del 1995 nella causa *Bosman*, in cui la Corte ha stabilito che lo sport professionistico costituisce un'attività economica il cui esercizio non può essere ostacolato dalle norme delle federazioni calcistiche



che disciplinano il trasferimento dei giocatori o limitano il numero di giocatori di un altro Stato membro.

- Competenze esterne della Comunità: sentenza AETR del 31 marzo 1971 nella causa *Commissione contro Consiglio*, che riconosce alla Commissione il diritto di stipulare accordi internazionali nei settori che formano oggetto di regolamentazioni comunitarie.
- Nel 1991, nella causa *Francovich e altri*, la Corte ha sviluppato un altro concetto fondamentale: la responsabilità di uno Stato membro nei confronti delle persone per i danni ad esse arrecati da un inadempimento dello Stato membro in questione per mancato recepimento di una direttiva nel diritto nazionale o per recepimento oltre i termini previsti.
- Varie sentenze relative alla sicurezza sociale (causa *Defrenne* del 1976 per la parità della retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile) e alla salute e sicurezza dei lavoratori (causa *BECTU* del 2001).

Va inoltre aggiunto che uno dei principali meriti della Corte è stato quello di stabilire il principio secondo cui i trattati non devono essere interpretati rigidamente, ma vanno considerati alla luce dello stato dell'integrazione e degli obiettivi da essi stessi fissati. Tale principio ha consentito di legiferare in settori non contemplati da specifiche disposizioni dei trattati, ad esempio la lotta all'inquinamento: nella sentenza del 13 settembre 2005 nella causa *Commissione contro Consiglio*, la Corte ha autorizzato l'Unione europea a stabilire alcune norme in ambito penale ritenute «necessarie» per conseguire l'obiettivo perseguito in materia di tutela dell'ambiente.

La rete giudiziaria dell'Unione europea è stata creata su iniziativa del presidente della Corte di Giustizia dell'Unione europea e dei presidenti delle corti costituzionali e dei tribunali di ultima istanza dei 28 Stati membri, in occasione del 60° anniversario della firma dei trattati di Roma, nel 2017.

Essa mira a promuovere lo scambio di informazioni in materia di giurisprudenza tra gli organi giurisdizionali nazionali partecipanti e la Corte di giustizia dell'Unione europea. Gli organi giurisdizionali nazionali partecipanti e la Corte pubblicano, in un sito ad accesso limitato, informazioni sulla loro giurisprudenza relativa al diritto dell'UE, sulle questioni che gli organi giurisdizionali nazionali hanno deferito alla Corte per una pronuncia pregiudiziale, nonché su note e studi.

Il primo risultato ottenuto dalla rete è stato la creazione di una piattaforma collaborativa (la piattaforma JNEU), disponibile in tutte le lingue dell'UE, che raccoglie il lavoro svolto dai giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea e dai giudici nazionali nel corso delle loro attività giudiziarie. I giudici hanno accesso a uno strumento che consente loro di mettere a disposizione dei loro omologhi la propria giurisprudenza e il proprio lavoro di ricerca e analisi, allo scopo di condividere le conoscenze e migliorare l'efficienza.

Attualmente, la piattaforma JNEU conta oltre 2 000 utenti nelle corti costituzionali e nei tribunali di ultima istanza degli Stati membri.



IL TRIBUNALE

(1.3.9)

A. Competenze del Tribunale (articolo 256 TFUE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende due organi giurisdizionali, la [Corte di giustizia](#) propriamente detta e il [Tribunale](#). Avendo la Corte di giustizia competenza esclusiva sui ricorsi tra le istituzioni e sui ricorsi presentati da uno Stato membro contro il Parlamento e/o contro il Consiglio, il Tribunale è competente, in primo grado, per tutti gli altri ricorsi di questo tipo, in particolare per quelli presentati dalle persone fisiche o da uno Stato membro contro la Commissione.

Il TFUE stabilisce che il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272 TFUE, in particolare negli ambiti indicati in appresso, ad eccezione di quelli proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dalla Banca centrale europea, la cui competenza esclusiva spetta alla Corte di giustizia (articolo 51 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea):

- ricorsi volti all'annullamento di atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'UE o ricorsi presentati da persone fisiche o giuridiche volti a far constatare l'omessa pronuncia da parte delle istituzioni (articoli 263 e 265 TFUE);
- ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione;
- ricorsi diretti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dagli organi o organismi dell'UE o dai loro agenti (articolo 268 TFUE);
- controversie relative ai contratti stipulati dall'Unione o a suo nome, che prevedono espressamente la competenza del Tribunale (articolo 272 TFUE);
- ricorsi nel settore della proprietà intellettuale diretti contro l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e contro l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
- controversie tra l'Unione e i suoi agenti, comprese le controversie tra qualunque istituzione e qualunque organo o organismo, da un lato, e il rispettivo personale, dall'altro;
- ricorsi proposti contro le decisioni dell'Agenzia europea dei prodotti chimici.

Lo statuto può ampliare la giurisdizione del Tribunale ad altre materie.

In generale, le sentenze rese dal Tribunale in primo grado sono suscettibili di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, ma soltanto per questioni di diritto.

B. Rinvii pregiudiziali

Il Tribunale è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale (articolo 267 TFUE) nelle materie stabilite dallo statuto (articolo 256, paragrafo 3, TFUE). Tuttavia, non essendo state introdotte nello statuto disposizioni al riguardo, la Corte di giustizia è attualmente l'unico organo giurisdizionale a pronunciarsi in via pregiudiziale.



C. Competenza d'appello

Le sentenze rese dal Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un'impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi alla Corte di giustizia.

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Il 1° settembre 2016, le controversie tra l'Unione e i suoi agenti sono state trasferite al Tribunale (1.3.9.), il che ha comportato lo scioglimento del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, istituito nel 2004. Il regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti ha pertanto abrogato la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, recante nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. Le cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alla data del 31 agosto 2016 sono trasferite il 1° settembre 2016 al Tribunale, che continua a trattarle nello stato in cui si trovano a tale data, restando applicabili le disposizioni procedurali adottate dall'ex Tribunale della funzione pubblica nel quadro di tali cause. Nell'ipotesi in cui una causa sia trasferita al Tribunale dopo l'udienza, la fase orale del procedimento sarà riaperta.

È stato introdotto un regime transitorio concernente le impugnazioni pendenti al momento del trasferimento di competenza il 1° settembre 2016 o proposte dopo tale data avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica. Il Tribunale rimane competente a conoscere di dette impugnazioni. Pertanto, gli articoli da 9 a 12 dell'allegato I allo statuto della Corte devono rimanere applicabili ai ricorsi in questione.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

A norma dell'articolo 257 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.

In base all'articolo 281 TFUE, lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo separato e il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare tale statuto^[1].

Il Parlamento europeo è una delle istituzioni di cui all'articolo 263 TFUE che possono proporre un'azione (come parte in causa) innanzi alla Corte.

[1] Regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012, dell'11 agosto 2012, regolamento (UE, Euratom) 2015/2422, del 16 dicembre 2015, e regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016.



Udo Bux
05/2019

